



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIII - n. 2-2018
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

26



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIII – n. 2-2018
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi – Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni,
M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria

Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli
M. Ferrante, P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof. Iliaria Zuanazzi.

Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese – Decreto – c. Cota, ponente

Matrimonio – Processo di nullità matrimoniale – Non consumazione del matrimonio – Passaggio alla via amministrativa

In caso di non consumazione del matrimonio, la richiesta di una delle parti di passaggio alla via amministrativa appare fondata, anche in presenza di diniego dell'altra parte, in considerazione del fatto che la non consumazione è una circostanza di maggiore gravità rispetto all'ipotesi dell'incapacità al consenso matrimoniale

(*Omissis*) 1 - *Casus adumbratio* - L'ATTORE, con libello del _____, accusava di nullità il suo matrimonio, contratto con la convenuta, per grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2) e per incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3). Il Vicario Giudiziale costituiva il Collegio con decreto del _____. Il Preside del Collegio ammetteva il libello e citava le parti con decreto del _____. La CONVENUTA dava mandato procuratorio agli avv.ti _____ il _____. La Concordanza del dubbio aveva luogo il _____ con la formula: “Se consti della nullità del matrimonio per: grave difetto di discrezione di giudizio nella convenuta e nell'attore (su richiesta di parte convenuta) circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare ed accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2) e per incapacità nella convenuta e nell'attore (su richiesta di parte convenuta) ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3). Il _____ i patroni di parte convenuta presentavano istanza per ottenere “il transito dalla via giudiziale alla via amministrativa” per inconsumazione. In data _____ il Giudice Ponente chiedeva alla parte attrice di esprimere il proprio parere entro dieci giorni in merito al passaggio dalla via giudiziale alla via amministrativa. Con fax del _____ il patrono dell'attore comunicava il diniego del proprio assistito in merito alla richiesta dei patroni della convenuta. Il Giudice Ponente, allo stato degli atti e delle considerazioni dei rispettivi patroni, in data _____ decretava di procedere per la via giudiziale. Il _____ erano pubblicati gli atti di causa. I patroni di parte convenuta, in data _____, depositavano una memoria con la quale motivavano più approfonditamente la loro istanza e soprattutto argomentavano come la non consumazione del matrimonio fosse una circostanza di maggiore gravità rispetto alle incapacità concordate. In pari data, il patrono dell'attore chiedeva con fax la *recognitio* della perizia sull'attore per meglio comprendere le conclusioni dell'elaborato peritale. In data _____, il Preside del Collegio e Giudice Ponente, accoglieva l'istanza dei patroni di parte convenuta e disponeva perizia *ex officio* nominando la dott.ssa _____. Con fax del _____, il patrono di parte attrice insisteva affinché si procedesse per la via giudiziale. Il _____ il Preside e Giudice ponente respingeva l'istanza del patrono di parte attrice e ribadiva che si procedesse con la perizia ginecologica sulla persona della convenuta. Il _____ il patrono di parte attrice ricorreva al Collegio per ottenere la revoca del decreto del _____ e del _____;

2 - *In iure* - Il Codice del '17 al Canone 1963 affermava: «§ 1. *Quare nullus iudex inferior potest processum in causis dispensationis super rato instruere, nisi Sedes Apostolica facultatem eidem fecerit.* § 2. *Si tamen iudex competens auctoritate propria iudicium peregerit de matrimonio nullo ex capite impotentiae et ex eo, non impotentiae, sed nondum consummati matrimonii emerit probatio, omnia acta ad Sacram Congregationem transmittantur, quae iis uti poterit ad sententiam super rato et non consummato ferendam*»; e, dunque, riservava la possibilità di passare alla via amministrativa solo in caso di impotenza non provata e solo quando, invece, l'inconsumazione fosse pienamente provata (emerit probatio).

Il giudice, però doveva portare a termine il giudizio sulla nullità (iudicium peregerit) e solo dove non fosse emersa la nullità per impotenza, ma, invece, la circostanza dell'inconsumazione, trasmetteva gli atti alla Congregazione dei Sacramenti perché questa potesse servirsene per emettere il verdetto amministrativo sul rato e non consumato.

3 - Con il Codice dell'83 la procedura si semplifica e si afferma al can. 1681: «*Quoties in instructione causae dubium valde probabile emerit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, suspensa de consensu partium causa nullitatis, instructionem complere pro dispensatione super rato, ac tandem acta transmittere ad Sedem Apostolicam una cum petitione dispensationis ab alterutro vel utroque coniuge et cum voto tribunalis et Episcopi*».

La novità nel nuovo codice, infatti, è che, in presenza del dubbio molto probabile di inconsumazione, semplicemente, si sospende la causa di nullità – *de consensu partium* – senza che venga effettuato alcun giudizio sulla validità o meno del matrimonio in causa e si completa l'istruzione per la dispensa *super rato*.

Inoltre, dal nuovo codice è stata abrogata la riserva esclusiva della Santa Sede a conoscere della inconsumazione del matrimonio e si è data la competenza al Vescovo diocesano per l'istruttoria, mentre la decisione rimane alla S. Sede (dal 2011, con la *Quaerit semper*, alla Rota Romana) e la dispensa al Santo Padre.

4 - Le Lettere circolari emanate dalla Congregazione per i Sacramenti nel 1986, per quanto riguarda il passaggio alla procedura amministrativa, all'Art. 7, indicano la procedura da seguire nel caso in cui, nell'istruzione della causa di nullità di un matrimonio, quale che sia il capo di nullità, emerga un dubbio molto probabile circa l'inconsumazione del matrimonio: il tribunale, lasciando da parte se l'invalidità può essere dimostrata o no, comunica la cosa alle parti e, col consenso di entrambe di rinuncia alla via giudiziaria e richiesta, all'una o all'altra parte oppure a entrambi i coniugi, la domanda per la dispensa sul rato non consumato, con decreto sospende la causa di nullità, completa l'istruttoria sotto il profilo dell'inconsumazione per ottenere la dispensa e poi trasmette gli atti alla Congregazione per i Sacramenti assieme alla domanda di dispensa, alle osservazioni del difensore del vincolo, al voto del tribunale e a quello del vescovo.

5 - L'Istruzione *Dignitas connubii*, del 25 gennaio 2005 mantiene sostanzialmente inalterata la procedura da seguire nel passaggio dal processo all'istruttoria da compiere in vista della dispensa *super rato*, ed all'Art. 153 §1 afferma: «*Si in instructione causae dubium valde probabile emerit de matrimonii inconsummatione, ex partium consensu atque alterutrius vel utriusque coniugis petitione tribunal potest decreto causam suspendere et processum de matrimonio rato et non consummato instituere (cf. can. 1681)*».

6 - Il 2 marzo del 2005 al Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi furono proposti tre quesiti sulla clausola “*de consensu partium*” del can.

1681. Col primo quesito – quello che *in casu* interessa si chiese al Pontificio Consiglio: «se per la sospensione del processo di nullità sia richiesto *ad validitatem* il consenso di entrambe le parti».

Il Pontificio Consiglio rispose che il consenso *non è ad validitatem*: «*Consensus utriusque partis, quamvis necessarius sit pro suspensione processus de matrimonii nullitate, ad validitatem actus tamen non requiritur*».

7 - Come si evince da quanto esposto la *mens Legislatoris* è quella di privilegiare la dispensa *super rato* mediante il procedimento di inconsumazione, fondamentalmente per due motivi: la brevità del procedimento amministrativo rispetto a quello giudiziale di nullità; la forza giuridica del canone 1060 che presume la validità del matrimonio anche se un processo di nullità è già stato instaurato.

Dal Codice dell'83, la legge canonica – fino alla promulgazione del *Mitis iudex* – alla presenza di un dubbio assai probabile sulla non consumazione, privilegia la dispensa *super rato* ed attribuisce alle parti la scelta preferenziale del procedimento *super rato*.

8 - Con la promulgazione delle nuove norme di riforma del processo matrimoniale – che «abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica» (Rescritto del Santo Padre Francesco sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale, 11 dicembre 2015) – l'intera questione è stata rivista dal canone 1678 § 4 «*Quoties in instructione causae dubium valde probabile emerit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, auditis partibus, causam nullitatis suspendere, instructionem complere pro dispensatione super rato, ac tandem acta transmittere ad Sedem Apostolicam una cum petitione dispensationis ab alterutro vel utroque coniuge et cum voto tribunalis et Episcopi*».

Tale canone, rivedendo *ex integro* il processo per la dichiarazione di nullità abroga sia il canone 1681 del CIC dell'83 che l'Art. 153 della *Dignitas connubii*, inoltre, alla luce di quanto stabilito dal Pontefice nel Proemio «*statuimus hisce Litteris dispositiones edere quibus non matrimoniorum nullitati, sed processuum celeritati faveatur non minus quam iustae simplicitati, ne, propter elongatam iudicii definitionem, fidelium sui status declarationem expectantium dubii tenebrae diutine opprimant praecordiam*», il canone agevola ulteriormente il passaggio dalla via della nullità a quella della dispensa affermando che per sospendere la causa di nullità non è più necessario il consenso delle parti, basta che le stesse siano ascoltate «*auditis partibus*».

Mentre per le *Lettere circolari* dell'86 e la *Dignitas connubii* il passaggio alla via graziosa era possibile solo dopo due azioni di una o entrambi i coniugi: la *rinuncia* alla via giudiziaria e la *domanda* per la dispensa sul rato, con l'entrata in vigore del *Mitis*, il tribunale, ogniqualevolta dall'istruttoria della causa insorge un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, per sospendere la causa di nullità e completare l'istruttoria in vista della dispensa, non ha più bisogno né della *rinuncia* alla via giudiziaria, né della *domanda* per la dispensa sul rato, basta che lo stesso tribunale ascolti le parti e *suo imperio* può stabilire il passaggio al procedimento grazioso. La domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi può essere presentata durante tutto l'iter istruttorio ed è necessaria solo alla fine quando gli atti saranno trasmessi alla Sede Apostolica.

9 - Concludiamo questa breve riflessione *in iure* ricordando il pensiero del Cardinale Giuseppe Casoria, Prefetto della Congregazione per i Sacramenti, che in riferimento alla questione oggetto del presente ricorso proponeva la soluzione, non con il ricorso alle sottigliezze giuridiche processuali, ma con la ricerca della verità, che

deve avere il primo posto nelle cause matrimoniali al punto che tutte le altre questioni procedurali possono e debbono pacificamente comporsi: «*Scire leges non est verba earum tenere, sed vim et potestatem; quare, servata et obtenta veritate, omnia in pace componi possunt, si bene ac sine tricis distinguuntur quae prius ad unum postea ad alterum ordinem processualem pertinent*» (G. CASORIA, *De Matrimonio rato et non consummato*, Romae, 1959, p. 230).

10 - In factò - Gli argomenti che il Patrono di parte attrice porta a sostegno della sua richiesta di revoca del Decreto del Ponente che stabilisce il passaggio della causa dal processo di nullità al procedimento amministrativo super rato sono sostanzialmente i seguenti. Il Decreto del Ponente:

1. è contrario «a confortare il bene della parte (in questo caso dell'attore) così come il Legislatore ha voluto tutelare. Si evidenzia, infatti, come sia diritto incensurabile da parte dell'attore voler proseguire per la via ordinaria per incapacità della convenuta ex art. 1095 n.2-3 CIC al fine di vedersi, in seguito ed ove lo riterrà opportuno, garantiti i propri legittimi diritti dinanzi al Tribunale Civile dello Stato Italiano sia per la procedura di divorzio pendente presso il Tribunale Civile di Bari e sia per la sua eventuale richiesta di delibazione della sentenza ecclesiastica dinanzi la Corte d'Appello da Bari; in caso contrario l'attore si vedrebbe menomato da queste sue legittime possibilità e legittimi diritti» (Ricorso p. 2); inoltre, lo stesso Patrono aggiunge: «Appare, dunque, estremamente palese la pretestuosità della richiesta della difesa di parte convenuta nel richiedere il passaggio al rito amministrativo il cui unico scopo non è la *salus animarum* ma esclusivamente il cercare di evitare che una sentenza a seguito di un procedimento ordinario che riconosca l'incapacità della convenuta ex can. 1095 n. 2-3 CIC possa legittimamente, per quanto predetto, essere utilizzata dall'attore per meglio tutelare i propri diritti nei procedimenti civili nello Stato Italiano» (Ricorso pp. 3-4);

2. non affronta né valuta «quale sia la "giusta causa" necessaria *ad validitatem* per la concessione del passaggio dal rito ordinario al rito amministrativo né, tale argomento, è stato avanzato e/o motivato dalla difesa di parte convenuta che ha richiesto il passaggio dal rito ordinario a quello amministrativo» (Ricorso p. 3);

3. non rispetta l'Art. 153 §3 della *Dignitas connubii*: «il quale ben specifica che occorre il consenso di ambedue le parti per la sospensione del procedimento ordinario ed il passaggio al procedimento riguardante l'inconsumazione [...] La presente difesa non è d'accordo nel non dare il corretto valore alla D.C. ritenendola solo una semplice fonte di rango inferiore essendo una circolare emanata da un Dicastero [...] Perciò nel trattare le cause di nullità di matrimonio presso i Tribunali Ecclesiastici, devono essere osservate le norme previste dalla D.C.».

11 - Ad Ium. I sottoscritti giudici hanno ben presente quanto Papa Francesco in *Amoris laetitia* afferma: «un gran numero di Padri (nel Sinodo straordinario) ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone » (AL 244). Inoltre lo stesso Pontefice nel proemio di *Mitis Iudex Dominus Iesus*, dichiara: «In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo *Motu proprio* disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio».

Per Papa Francesco e, quindi, per i sottoscritti il fine dei procedimenti canonici

per la dichiarazione della nullità del matrimonio non è garantire «i legittimi diritti dinanzi al Tribunale Civile dello Stato Italiano sia per la procedura di divorzio pendente presso il Tribunale Civile di Bari e sia per la sua eventuale richiesta di delibazione della sentenza ecclesiastica dinanzi la Corte d'Appello da Bari» ma far sì che «il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio».

Pertanto riteniamo che «diritto incensurabile», fine del procedimento *in casu*, e da parte attorea che convenuta sia il chiarimento del proprio stato *coram Deo et Ecclesia*. Se al contrario una delle parti, come esplicitamente sostiene il Patrono di parte attorea, vuole utilizzare la sentenza canonica per altri scopi ciò proietta un'ombra abbastanza negativa sulla veridicità degli stessi nel processo canonico.

Nonostante ciò, se una delle parti, acclarato il proprio stato canonico attraverso il procedimento «più accessibile ed agile ... possibilmente del tutto gratuito», che *in casu* i sottoscritti ritengono essere quello grazioso, volesse proseguire o reintrodurre la causa di nullità per difendere i cosiddetti «legittimi diritti dinanzi al Tribunale Civile dello Stato Italiano» potrà sempre farlo come si legge in una lettera del primo giugno del 1983 in cui il Segretario di Stato comunicava alla Segnatura Apostolica che le parti potevano sentirsi libere di iniziare o proseguire una causa di nullità presso i tribunali competenti, senza alcuna autorizzazione pontificia anche dopo aver ottenuto dispensa del matrimonio rato e non consumato.

12 - Ad IIum. La «giusta causa» richiesta per sospendere la causa di nullità e completare l'istruzione in vista della dispensa super rato è, a partire dal codice dell'83, la presenza, *in casu*, di un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, cosa che il Ponente ha giustamente valutato.

Inoltre, la «giusta causa» non è mai, come erroneamente ritiene l'illustre Patrono, «necessaria *ad validitatem* per la concessione del passaggio dal rito ordinario al rito amministrativo» ... è «necessaria *ad validitatem*» solo per la concessione della grazia dello scioglimento cosa che compete agli organi preposti ed in ultima analisi al Romano Pontefice ... mai, nel momento del passaggio dal rito ordinario al rito amministrativo, ai sottoscritti!

13 - Ad IIIum. In ultimo, l'illustre Patrono afferma che il Decreto del Ponente non rispetti l'Art. 153 §3 della *Dignitas connubii*: «il quale ben specifica che occorre il consenso di ambedue le parti per la sospensione del procedimento ordinario ed il passaggio al procedimento riguardante l'inconsumazione [...] La presente difesa non è d'accordo nel non dare il corretto valore alla D.C. ritenendola solo una semplice fonte di rango inferiore essendo una circolare emanata da un Dicastero [...] Perciò nel trattare le cause di nullità di matrimonio presso i Tribunali Ecclesiastici, devono essere osservate le norme previste dalla D.C.».

I sottoscritti, nella parte in iure del presente Decreto, hanno già evidenziato come le nuove norme introdotte dal *Mitis iudex*, abrogano e derogano ad «ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica» (Rescritto del Santo Padre Francesco sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale, 11 dicembre 2015) ma, *ad conscientiam Patroni solandam* e massimamente *ad conformandam et excolendam Patroni iurisprudentiam*, ricordano: 1. già dal 2 marzo del 2005 il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, al quesito proposto rispose che per la sospensione del processo di nullità ed il passaggio alla procedura graziosa, il consenso di entrambe le parti *non è richiesto ad validitatem*, e fino alla promul-

gazione del Mitis bastava il consenso di una delle parti, come lo stesso Patrono dichiara essere avvenuto in casu: «... la richiesta della difesa di parte convenuta nel richiedere il passaggio al rito amministrativo»; 2. con l'entrata in vigore del Mitis, il tribunale, ogniqualvolta dall'istruttoria della causa insorge un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato, per sospendere la causa di nullità e completare l'istruttoria in vista della dispensa, non ha più bisogno né della *rinuncia* alla via giudiziaria, né della *domanda* per la dispensa sul rato, basta che lo stesso tribunale ascolti le parti e *suo imperio*, se lo ritiene utile per la *salus animarum*, può stabilire il passaggio al procedimento grazioso.

In riferimento all'ultima affermazione del Patrono: «Perciò nel trattare le cause di nullità di matrimonio presso i Tribunali Ecclesiastici, devono essere osservate le norme previste dalla D.C.», i sottoscritti, oltre a quanto detto nel presente Decreto ... ricordano che ... compito della giustizia ecclesiale è *rectis oculis haud digitum sed magna spectare ac caeli templa tueri!*

Pertanto

- Esaminato il "Reclamo" del patrono di parte attrice, avv. _____ del _____ (ns. protocollo n. _____ del _____) con il quale chiedeva "la revoca del decreto datato _____ nonché del decreto datato _____ e che, per l'effetto, il giudizio de quo prosequi per la via ordinaria insistendo, altresì, nelle richieste formulate nella comunicazione della presente difesa datata _____ in merito ai chiarimenti da parte del Perito Dott. _____";

- Esaminati gli atti di causa;

- Considerati i decreti del _____ e del _____ del Preside del Collegio e Giudice Ponente;

- Visto il can. 1678 § 4 MIDI il quale recita: «...il tribunale sentite le parti, può sospendere la causa di nullità, completare l'istruttoria in vista della dispensa super rato...»;

- Considerato che in atti è emerso un dubbio assai probabile che il matrimonio non sia stato consumato (can. 1678 § 4 MIDI);

- Considerata anche l'esistenza della giusta causa (can. 1698 § 1) (essendo le parti separate, non essendovi possibilità di riconciliazione; stante la giovane età delle parti ed il pericolo della incontinenza);

IL COLLEGIO

RESPINGE IL RICORSO IN OGGETTO

ED ORDINA

che il presente Decreto sia notificato alle parti interessate *ad omnes iuris effectus*.
(*Omissis*)

Brevi note a Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese, *coram* Cota. Evoluzione della disciplina canonica sul passaggio dalla via giudiziale del procedimento di nullità matrimoniale a quella amministrativa per la dispensa, in presenza di un fondato dubbio circa la inconsumazione del matrimonio

Il decreto che si annota costituisce un valido esempio di come la normativa canonica sui procedimenti che concernono la patologia dei matrimoni vada sempre più verso l'implementazione del valore della giusta celerità dei procedimenti, che costituisca il principio di congiunzione tra pastorale e diritto nella Chiesa.

La fattispecie concerne un procedimento di nullità matrimoniale fondato sulle ipotesi di incapacità al consenso disciplinate ai nn. 2 e 3 del can. 1095, nel corso del quale era sorto il fondato dubbio circa la mancata consumazione dello stesso matrimonio. L'istanza diretta ad ottenere il passaggio dalla via giudiziale a quella amministrativa e finalizzata ad ottenere la dispensa da matrimonio rato e non consumato, proposta dai Patroni della parte convenuta, era stata inizialmente respinta dal giudice della nullità, ma poi successivamente concessa sulla base della memoria di approfondimento degli stessi Patroni della parte convenuta. La memoria si fondava su un'argomentazione che in realtà rifletteva la sostanza della evoluzione normativa sulla materia, cioè che, come si legge nel decreto, la "non consumazione del matrimonio fosse una circostanza di maggiore gravità rispetto alle incapacità concordate".

Il decreto, che respinge il ricorso del Patrono della parte attrice volto alla revoca dei provvedimenti atti al passaggio alla via amministrativa, muove da un'analisi completa della evoluzione storica della disciplina canonica su tale materia. Il codice del 1917 al canone 1693 sanciva che il passaggio alla via amministrativa potesse avvenire solo in caso di mancata prova circa l'impotenza del soggetto e di prova certa circa la mancata consumazione del matrimonio e obbligava comunque il giudice al completamento del procedimento di nullità matrimoniale. La disciplina subiva un sostanziale mutamento con il codice del 1983, che al canone 1681 sanciva che in caso di probabile dubbio circa la mancata consumazione del matrimonio, il giudice poteva sospendere il giudizio di nullità e passare alla via amministrativa, acquisito il consenso delle parti e l'istanza di uno di loro o entrambi di rinuncia alla causa di nullità e avvio della procedura amministrativa. Una procedura rimasta sostanzialmente inalterata con l'entrata in vigore dell'Istruzione *Dignitas Connubii* del 25 gennaio 2005.

Sottolinea il giudice estensore che dall'analisi della normativa nel passaggio dal Codice del 1917 a quello del 1983 emerge una *mens Legislatoris* diretta a privilegiare la dispensa *super rato* di matrimoni per i quali vi è il fondato dubbio circa la mancata consumazione. E ciò per due motivi: "la brevità del procedimento amministrativo rispetto a quello giudiziale di nullità; la forza giuridica del can. 1060 che presume la validità del matrimonio anche se un processo di nullità è già stato instaurato".

La disciplina canonica subisce un'evoluzione significativa sul punto con l'avvento delle nuove norme di riforma del processo matrimoniale canonico emanate dal regnante Pontefice Francesco. È noto, come viene opportunamente ribadito, che le nuove disposizioni abrogano qualsiasi norma o legge canonica ad esse contrarie. La materia

in esame è disciplinata dal canone 1678 paragrafo 4. Le novità rispetto alle norme del codice del 1983 e dell'Istruzione *Dignitas Connubii* riguardano il superamento del consenso delle parti richiesto, sia pur non *ad validitatem*, dalla precedente normativa, sostituito da una semplice audizione delle stesse, e dal principio secondo cui la "domanda di dispensa di uno o di entrambi i coniugi può essere presentata durante tutto l'iter istruttorio ed è necessaria solo alla fine quando gli atti saranno trasmessi alla Sede Apostolica". Dunque, non è più necessario il consenso e non sono più necessarie la rinuncia da un lato e la domanda dall'altro per il passaggio dalla via giudiziale a quella amministrativa. Una semplificazione procedurale da un lato e una disciplina che sostanzialmente supera definitivamente la prevalenza delle procedure di nullità rispetto a quelle amministrative, che era alla base della codificazione canonica del 1917.

I principi che sono posti a base della decisione vengono poi ulteriormente precisati nella parte *in facto* del decreto. In questa, il giudice afferma un principio, condivisibile, laddove attraverso la citazione del *proemio* del *Mitis Iudex Dominus Iesus*, coglie la novità della disciplina contenuta nel can. 1678 paragrafo 4, nella necessità affermata di "dare disposizioni con le quali si favorisca non la nullità, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio". Ciò che rileva, ai fini della *salus animarum*, è, dunque, la necessità che i fedeli abbiano risposte celeri anche se rigorose sul loro *status*, considerato che il matrimonio è innanzitutto uno strumento di salvezza e un luogo privilegiato della partecipazione dei fedeli laici alla vita e alla missione della Chiesa. Rispetto a ciò, il diritto alla dichiarazione di nullità, pur essendo tutelato dall'ordinamento canonico, deve cedere rispetto alle esigenze della celerità della risposta di Giustizia. Il diritto alla eventuale dichiarazione di nullità resta, peraltro, integro "come si legge in una lettera del primo giugno 1983 in cui il Segretario di Stato comunicava alla Segnatura Apostolica che le parti potevano sentirsi libere di iniziare o proseguire una causa di nullità presso i tribunali competenti, senza alcuna autorizzazione pontificia anche dopo aver ottenuto la dispensa del matrimonio rato e non consumato".

Quello che emerge dall'esame di questo interessante decreto è la natura pubblicistica del matrimonio, strumento essenziale della *salus animarum* dei laici e della partecipazione degli stessi alla vita della Chiesa. L'evoluzione della normativa, ben colta dall'analisi *in iure* e *in facto* del giudice di Bari, segna il percorso che porta alle norme del *Mitis Iudex Dominus Iesus*, alle necessità che la Giustizia nella Chiesa sia sempre più volta al perseguimento della verità sullo stato delle persone, sulla loro condizione giuridica e teologica di partecipazione alla missione salvifica della Chiesa di Cristo. Il dubbio, probabile, sulla mancata consumazione del matrimonio è la sola «giusta causa» per il passaggio dalla procedura giudiziale a quella amministrativa. La consumazione costituisce, infatti, il fondamento e coronamento dell'*una caro* evangelica, di quell'unione di corpo e anima che è il matrimonio cristiano. Per questo, argomentano i Patroni della parte convenuta, essa costituisce una circostanza di maggiore gravità rispetto all'incapacità al consenso matrimoniale. Il matrimonio non consumato non è 'perfetto', manca di un elemento essenziale allo stesso, la dimensione della corporeità. Su queste basi, si può cogliere nell'evoluzione normativa la prevalenza della dimensione autoritativa del giudice rispetto alla volontà delle parti e il venir meno della superiorità del procedimento di nullità rispetto a quello amministrativo, diretto ad ottenere la dispensa dalla Sede Apostolica.

PAOLO STEFANI